

EQUO COMPENSO: CAMBIA TUTTO

Estesa a tutti i professionisti la nuova disciplina degli avvocati

Il disegno di legge 2858 in materia di equo compenso e responsabilità delle professioni ordinistiche, d’iniziativa del sen. Maurizio Sacconi, è stato definitivamente accantonato, non essendovi più i tempi tecnici per l’approvazione. È sfumata così un’occasione preziosa per introdurre una normativa che sanciva in via generalizzata il principio dell’equo compenso per tutti i professionisti e introduceva anche importanti correttivi in materia di prescrizione dell’azione di responsabilità, facendone decorrere il relativo termine dal momento della prestazione e non da quello (spesso di molto successivo) in cui il danno si sia manifestato al cliente. Un deciso intervento della presidente del CUP, Marina Calderone, è riuscito, però, all’ultimo momento, ad ottenere l’inserimento nel ddl di conversione del D.L. 148/2017 (cd.decreto fiscale, collegato alla manovra finanziaria) dell’art. 13 bis che sintetizza il ddl sull’equo compenso degli avvocati, estendendolo a tutti i professionisti. La norma sancisce quindi il principio dell’*equo compenso*, per tutti i professionisti di cui all’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, purché destinatari dei parametri definiti con i decreti ministeriali di cui all’art. 9 del DL 24 gennaio 2012, n. 1. In pratica, allo stato, si tratta delle sole professioni ordinistiche, ma il governo, con tali decreti, potrebbe estenderne il campo di applicazione anche ad altre categorie. Tale principio viene però sancito non nei confronti di qualsiasi cliente (come era nel ddl Sacconi) bensì solo nell’ambito di convenzioni che siano state “unilateralmente predisposte” da banche, assicurazioni o imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La prova del carattere non unilaterale della convenzione deve essere fornita dal cliente. Il compenso si considera non equo quando risulti proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, “tenuto conto” dei parametri ministeriali che, quindi, diventano pressoché inderogabili. La riforma individua inoltre tutta una serie di *clausole* ritenute *vessatorie* e quindi impugnabili dal professionista, entro 24 mesi dalla stipula della convenzione. Si considerano sempre vessatorie le clausole che consentano al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o che gli attribuiscono la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito. Si considerano altresì vessatorie, ma solo se non siano state oggetto di “specifica trattativa e approvazione”, le clausole che: attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; che gli impongano di anticipare le spese; che comportino la rinuncia al rimborso delle spese vive; che fissino termini di pagamento superiori a sessanta giorni; che non attribuiscono agli avvocati le maggiori spese liquidate dal giudice; che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedente, la rendano applicabile anche agli incarichi conferiti precedentemente o ancora in corso; che condizionino, infine, il compenso di assistenza in una trattativa all’effettiva stipula del contratto. Anche le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia, devono ora garantire il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti ma solo per gli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della riforma. La sen. Parente che nella Commissione Lavoro, che si era particolarmente impegnata per l’approvazione del ddl Sacconi, ha diffuso una nota in cui esprime soddisfazione per il risultato raggiunto che, rileva, comunque comporta “l’introduzione, per la prima volta, di maggiori tutele per tutti i lavoratori autonomi”. E aggiunge: “Abbiamo ascoltato molti mondi dei professionisti e abbiamo accolto le loro esigenze. La necessità è stata quella di colmare lo squilibrio contrattuale con committenti forti, come imprese bancarie e assicurative e stabilire un principio di equo compenso anche quando ci si interfaccia con la PA. Adesso sarà compito dei Ministeri competenti aggiornare quanto prima i parametri di riferimento” anche se aggiunge che “saranno doverosi aggiustamenti per dare un quadro più specifico al tema”. La riforma, infatti, che comporta una vera svolta nella regolamentazione delle libere professioni e si pone, in definitiva, come una sorta di completamento della recente legge 81/2017, cd. Jobs Act del lavoro autonomo, almeno per il momento, non ne copre l’intera platea di destinatari. Resta aperta tuttavia, la possibilità di un progressivo ampliamento, sostanzialmente rimesso, come si è detto, ai decreti ministeriali.

Avv. Francesco Stolfa – ufficio Legale ANCL